

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE III^ CIVILE**

in composizione collegiale, nelle persone di:

Dott.ssa Maria Di Lorenzo	Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante	Consigliere
Dott. Fernando Amoroso	Giudice Ausiliario Rel./Est.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al numero \_\_\_\_\_ del ruolo generale,  
promossa

da

(C.F.: \_\_\_\_\_), in persona del

suo legale rappresentante *pro tempore*, e per essa, la mandataria

(C.F.: \_\_\_\_\_), in persona del suo legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. C

(C.F.: \_\_\_\_\_), presso il cui studio, in

al Viale \_\_\_\_\_ è

elettivamente domiciliata;

**APPELLANTE**

contro

(C.F.: \_\_\_\_\_),

(C.F.: \_\_\_\_\_), (C.F.: \_\_\_\_\_)

), (C.F.: \_\_\_\_\_)

), tutte quali eredi di

e di

, rappresentate e difese dall',



(C.F.: \_\_\_\_\_), presso il cui studio, in \_\_\_\_\_, alla  
Via \_\_\_\_\_, sono elettivamente domiciliate;

APPELLATE

avverso

la sentenza n. \_\_\_\_\_ del G.U. del Tribunale di Benevento,  
pubblicata in data 05.08.2022 e notificata il 29.08.2022.

### **RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. È impugnata, con atto di citazione notificato il 15.09.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Benevento, adito dalle odierne appellate, in opposizione al decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ (per l'importo di € 23.691,22), l'ha accolta, *“sotto il profilo assorbente della carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta quale cessionaria del credito”* (V. pag. 3 della sentenza impugnata).

2. Con il gravame, affidato ad un unico motivo, l'appellante insiste per l'affermazione della propria legittimazione sostanziale e processuale, per effetto dell'avviso di pubblicazione in G.U. della intervenuta cessione del credito da \_\_\_\_\_ alla F  
S.r.l.

Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la stessa appellante reitera le eccezioni sollevate in sede di costituzione nel giudizio *a quo*, per paralizzare i motivi di opposizione inerenti, rispettivamente, l'inesistenza del decreto ingiuntivo opposto, perché notificato a persona ( \_\_\_\_\_ ), già deceduta; e la prescrizione del credito azionato in via monitoria.

**2.1.** Hanno resistito le appellate. Vinte le spese del grado.

**2.2.** All'udienza del 10.01.2024, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con

assegnazione di termini ridotti (40 + 20) di cui all'art. 190 per il deposito di conclusionali e repliche.

### **3. L'appello è infondato.**

**3.1.** Il Tribunale ha ritenuto di accogliere l'opposizione sul rilievo che:

*"1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti "in blocco", stipulato in data 14/7/2017 ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999, citato in Gazzetta Ufficiale; 2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente; 3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti; ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito; 4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria" (V. pag. 5 della sentenza impugnata).*

In particolare, il Tribunale ha ritenuto di accogliere, richiamandoli (V. pag. 2 della sentenza impugnata) il terzo ed il quarto motivo della originaria opposizione a decreto ingiuntivo, rispettivamente diretti a



contestare la legittimazione attiva della creditrice precedente, non avendo la stessa dato prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ed alla denuncia del difetto di esistenza dello stesso contratto di cessione di crediti in blocco.

**3.2.** L'appellante ha opposto che *"nell'estratto della Gazzetta Ufficiale è esattamente individuato e circoscritto l'ambito della cessione ovvero la natura dei crediti inseriti: "...tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, accessori derivanti da mutuo, aperture di credito o da finanziamenti erogati in altre e forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo tra il 1975 e il 2016, e qualificati come attività deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione, per i debitori ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet. www.unicredit.it operazioni di cartolarizzazione". La perfetta corrispondenza del numero identificativo del credito, NDG con quello riportato nel documento consultabile sul sito internet indicato in Gazzetta ufficiale, elimina ogni dubbio o perplessità"* (V. pag. 7 dell'atto di appello).

**3.3.** Mette conto, preliminarmente, evidenziare che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.

Argomentando ex art. 81 c.p.c. (*"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"*), la legittimazione processuale spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.

La "parte", infatti, è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.

Ai fini della legittimazione processuale, dunque, ciò che rileva è la prospettazione contenuta nella domanda introduttiva (discorso



analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio).

Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.

Invece, se all'esito del processo, si accerta che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un giudizio.

L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.

Da quest'analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.

La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione di

di aver agito quale cessionaria anche del credito di cui si discute).

La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda.

I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.

Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità alle SS. UU. n. 2915/2016,

che: I) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte; II) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; III) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.

**3.4.** L'odierna appellante ha inteso affidare il riscontro della propria titolarità della situazione sostanziale dedotta in monitorio alla sola pubblicazione sulla G.U. della intervenuta cessione del credito tra e la stessa

Così operando, tuttavia, l'appellante ha finito per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (come accaduto nella specie per effetto di quanto si è detto in precedenza) dal debitore ceduto.



**3.5.** Ed invero, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione ed in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di Istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

**3.6.** Rileva il Collegio che, con la recente Cass. n. 17944/2023, è stato fissato il seguente principio di diritto: *«In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di*

*cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».*

**3.7.** In applicazione dei richiamati principi di legittimità, l'affermazione contenuta nel ricorso monitorio e relativa alla legittimazione processuale della \_\_\_\_\_ in presenza dell'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla effettiva titolarità attiva del diritto di credito da parte dell'opposta, imponeva a quest'ultima di fornire riscontro probatorio in ordine al subentro nella



medesima posizione del proprio dante causa, posto che la sola pubblicazione in G.U. si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti (tra cui quello di cui oggi si discute) già in testa a

La pubblicazione – si ripete - investe il solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa nei confronti di quest’ultimo e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell’effettivo trasferimento della titolarità di quel credito. Una tale carenza probatoria, rilevabile di ufficio, nemmeno è stata colmata da una condotta processuale delle parti odierne appellate comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione di

Al contrario, le appellate, sin dall’originaria opposizione, hanno espressamente contestato la titolarità attiva della ricorrente in monitorio, non avendo la stessa dimostrato il contratto di cessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso.

**4.** L’appello, dunque, è rigettato ed a tanto fa seguito la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (di poco superiore ai 23.500,00 euro), dell’attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione della fase di trattazione, per la quale si liquidano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.

**5.** Ai sensi dell’art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228,



trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 15.09.2022, da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, avverso la sentenza n. \_\_\_\_\_ del G.U. del Tribunale di Benevento, così provvede:

- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle appellate, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € \_\_\_\_\_, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, come per legge; con distrazione in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_, che ha reso dichiarazione di rito;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.03.2024.

Il Giudice Ausiliario Est.  
Dott. Fernando Amoroso

La Presidente  
Dott.ssa Maria Di Lorenzo